

## “SAN CRISTOFORO”

# Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO

## Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

- per “Legge”: la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
- per “Impresa”: la Antonveneta Assicurazioni Spa;
- per “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per “Assicurato”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o comunque il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Tariffa”: la Tariffa dell’impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto;
- per “Premio”: l’importo dovuto all’impresa dalla Contraente;
- per “Franchigia”: l’importo che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Scoperto”: l’importo, espresso in forma percentuale del danno, con eventuale minimo e/o massimo, che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;

## Responsabilità Civile Auto

### Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

L’impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria. Pertanto s’impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato.

### Art. 2 - Situazioni non comprese nell’assicurazione obbligatoria

I massimali di garanzia previsti in polizza sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti garanzie, che si intendono valide ed operanti solo se espressamente richiamate sul contratto:

#### A- Veicoli adibiti a scuola guida

L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore e l’allievo conducente anche quando è alla guida.

#### B - Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a

#### noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico

L’impresa assicura la responsabilità del Conducente, del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

#### C - Carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo

L’impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto cose (autocarri) le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### D - Responsabilità civile trasportati

L’impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall’assicurazione obbligatoria. La presente garanzia si intende valida ed operante solo ed esclusivamente per autovetture.

### Art. 3 - Esclusioni e Rivalsa

La garanzia non sarà valida e l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- se il conducente responsabile di incidente con danni alle persone sia stato sanzionato, ai sensi dell’art. 189 sesto comma del Codice della Strada, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità civile per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.



#### **Art. 4 - Estensione territoriale**

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'impresa procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma, Codice Civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve restituirla immediatamente all'impresa.

In caso contrario l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto ditale obbligo.

### **Estensione di garanzia**

(condizioni valide solo se espressamente richiamate sul contratto)

#### **Art. 5 - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione**

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario, dell'Assicurato e del Conducente di veicoli destinati al trasporto di cose per i danni subiti dai terzi trasportati quando gli stessi non siano addetti all'uso o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada.

Sui contratto deve essere richiamata la clausola "I".

#### **Art. 6 - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione**

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e - se persona diversa - del Contraente per i seguenti casi a condizione che il veicolo non sia condotto

personalmente dagli stessi:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285).

Qualora il Proprietario o l'Assicurato fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa).

Sul contratto deve essere richiamata la clausola "O".

#### **Art. 7 - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione**

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e - se persona diversa — del Contraente per i seguenti casi e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui il danno sia stato causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini del Proprietario/Assicurato con lui stabilmente conviventi, purché maggiorenni, nonché da addetti ai servizi domestici.

Qualora il Proprietario o l'Assicurato fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa).

inoltre, limitatamente al caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, l'impresa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita il proprio diritto di rivalsa ai 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo indicato in polizza. L'importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo come indicato in polizza) va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto dall'intestatario della polizza a titolo di rimborso franchigia, quando questa sia espressamente prevista dalla formula contrattuale prescelta.

Sui contratto deve essere richiamata la clausola "OS".

#### **Art. 8 - Formule tariffarie**

(Ai fini della presente assicurazione si intende valida ed operante solo la formula tariffaria espressamente richiamata nel contratto).

## Franchigia fissa ed assoluta

(Valida per autovetture e, solo per contratti già in portafoglio, per autobus, autocarri, autocase, motocarri. Sul contratto va richiamata la clausola "E")

- 1) La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di un importo pari a quello indicato in polizza.
- 2) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
- 3) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

## Bonus/Malus autovetture

(Valida per autovetture ad uso privato e pubblico, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture.

Sul contratto va richiamata la clausola F")

1) La presente assicurazione è stipulata nella formula "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; a ogni classe corrisponde un coefficiente premio come indicato nella Tabella 1:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
-4	0,400
-3	0,415
-2	0,435
-1	0,455
0	0,475
1	0,495
2	0,525
3	0,555
4	0,590
5	0,625
6	0,660
7	0,700
8	0,740
9	0,780
10	0,825
11	0,890
12	0,960
13	1,050
14	1,150
15	1,450
16	1,800
17	2,200
18	2,600
19	2,900
20	3,400

Tabella 1

2) La classe di merito di primo ingresso viene determinata secondo i criteri che seguono:

### A. VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA.

- classe 14, se l'immatricolazione risale a non oltre un

mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà;

- classe 20, se l'immatricolazione risale a oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

Se l'immatricolazione risale a oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione va integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'immatricolazione stessa; l'integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 14. In difetto si applica la classe di massima penalizzazione.

### B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL P.R.A.

- classe 14, se la voltura risale a non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

- classe 20, se la voltura risale a oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

Se la voltura risale a oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione va integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla voltura stessa; l'integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 14. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

### C. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA CON FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS (CON E SENZA FRANCHIGIA)

La classe d'ingresso viene determinata considerando sia la classe di assegnazione CIP contenuta nell'attestazione, sia i dati relativi alla pregressa sinistrosità contenuti nell'attestato stesso; ciò come da schema che segue:

classe di assegnazione CIP	Classe inserimento		
	indenni ultimi 5 anni	10+sin ultimi 3 anni	altri casi
1	-1	2	1
2	0	3	2
3	1	4	3
4	2	5	4
5	4	7	5
6	5	8	6
7	6	9	7
8	7	10	8
9	8	11	9
10	9	12	10
11	10	13	11
12	11	14	12
13	13	15	13
14	14	16	14
15	15	17	15
16	16	18	16
17	17	19	17
18	18	20	18

NB: nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva.

#### D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA CON FORMA A FRANCHIGIA

La classe di ingresso si determina dalle risultanze contenute nell'attestazione dello stato del rischio, in ordine alla sinistrosità pregressa, come da seguente tabella:

	Classe di assegnazione
1 o più sinistri ultimi 3 anni	15
Indenni da 4 o più anni	10
altri casi	14

NB: nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri vanno considerati anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva.

#### E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON ANTONVENETA CON FORMULA BONUS/MALUS PRE 1.10.02 (con e senza franchigia)

Per veicoli già assicurati con Antonveneta con formula Bonus/Malus con o senza franchigia antecedente alla presente edizione, il passaggio a quest'ultima è regolamentato dal seguente meccanismo di inserimento:

B/M pre 1.10.02 ci. assegnazione	B/M pre 1.10.02 ci. provenienza	B/M 1.10.02 ci. inserimento
0	0	-1
0	1	0
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18

#### F. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRIVO DI ATTESTAZIONE

Il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista. Tale penalizzazione è soggetta a revisione qualora il Contraente sia in grado di consegnare l'attestazione entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in questa ipotesi, l'eventuale differenza di premio a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

La disposizione di cui sopra non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

#### G. VEICOLO CON ATTESTAZIONE RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI TRE MESI

Il contratto viene assegnato alla massima penalizzazione prevista, salvo contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo; in questa ipotesi:

- se la stipula avviene entro un anno dalla scadenza del precedente contratto, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;
- se la stipula avviene dopo un anno dalla data di scadenza del precedente contratto, si applica la classe 14.

#### H. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON POLIZZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella formula tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui alla lettera G del presente articolo. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma (Tabella 1).

#### I. VEICOLO IN PRECEDENZA ASSICURATO ALL'ESTERO

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### L. VEICOLO CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto è assegnato alla classe 14. In caso di appendice di cessione scaduta da più di tre mesi rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da dichiarazione del Contraente di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del documento; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 14. Senza questa dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione prevista.

3) Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito prevista dalla tabella di regole evolutive (Tabella 2), a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia, o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti

dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considerano ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
-4	-4	-1	2	5	8
-3	-4	0	3	6	9
-2	-3	1	4	7	10
-1	-2	2	5	8	11
0	-1	3	6	9	12
1	0	4	7	10	13
2	1	5	8	11	14
3	2	6	9	12	15
4	3	7	10	13	16
5	4	8	11	14	17
6	5	9	12	15	18
7	6	10	13	16	19
8	7	11	14	17	20
9	8	12	15	18	20
10	9	13	16	19	20
11	10	14	17	20	20
12	11	14	18	20	20
13	12	15	19	20	20
14	13	16	20	20	20
15	14	17	20	20	20
16	15	19	20	20	20
17	16	20	20	20	20
18	17	20	20	20	20
19	18	20	20	20	20
20	19	20	20	20	20

Tabella 2

4) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

5) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

6) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

7) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla sopra riportata tabella, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

8) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

9) Il cambio del veicolo assicurato con un altro dà luogo alla sostituzione

del contratto, purché venga ceduta la proprietà del primo o in caso di consegna dello stesso in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto o de-molizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, se acquistato nuovo od usato, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.

10) Nel caso di stipula di nuovo contratto a copertura di:

- veicolo ritrovato successivamente al furto dello stesso, dopo che il proprietario si sia già avvalso della facoltà di beneficiare su altro nuovo contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto
- veicolo consegnato in conto vendita, ma non alienato la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 14.

## Bonus/Malus con franchigia autoveicoli

(valida per autoveicoli ad uso privato e pubblico, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autoveicoli.

Sul contratto va richiamata la clausola "BF")

Questa formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato, l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale, a cui corrisponde un coefficiente di premio.

La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le condizioni di cui al presente articolo relative alla formula "Bonus/Malus autoveicoli".

## Bonus/Malus autocarri

(valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, autotreni autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere, targhe prova macchine operatrici e agricole. Sul contratto va richiamata la clausola "BA")

1) Questa formula tariffaria prevede che il premio venga aumentato ad ogni sinistro causato o, al contrario, venga diminuito in assenza di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; a ogni classe corrisponde un coefficiente premio come indicato nella Tabella 1:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
0	0,850
1	0,880
2	0,920
3	0,960
4	1,000
5	1,100
6	1,250
7	1,450
8	1,750
9	2,100
10	2,500
11	3,000

*Tabella 1*

2) La classe di merito di primo ingresso viene determinata secondo i criteri che seguono:

#### A. VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA

- classe **5**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà;
- classe **11**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre un mese, o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di immatricolazione antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'immatricolazione; tale integrazione consente di assegnare il contratto alla classe di ingresso 5. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

#### B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL P.R.A.

- classe **5**, se la voltura è avvenuta da non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;
- classe **11**, se la voltura è avvenuta da oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di voltura antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla voltura stessa; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe di ingresso 5. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

#### C. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe d'ingresso viene determinata considerando i dati relativi alla pregressa sinistrosità, contenuti nell'attestazione dello stato del rischio, come da schema che segue:

	Classe di assegnazione
1 sinistro ultimi 3 anni	7
2 sinistri ultimi 3 anni	9
3 o più sinistro ultimi 3 anni	10
indenni ultimi 4 anni	4
altri casi	5

#### D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON ANTONVENETA CON FORMULA PREMIO FISSO (con pejus o con franchigia)

Per i veicoli già assicurati con Antonveneta (formula premio fisso con pejus o a franchigia) le regole di passaggio a quest'ultima sono regolamentate dal seguente meccanismo di inserimento:

	Classe di assegnazione
1 sinistro nell'ultimo anno	5
2 sinistri nell'ultimo anno	7
3 o più sinistri nell'ultimo anno	8
altri casi	4

#### E. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRIVO DI ATTESTAZIONE

Il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista. Tale penalizzazione è soggetta a revisione qualora il Contraente sia in grado di consegnare l'attestazione entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in questa ipotesi, l'eventuale differenza di premio a credito del Contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del

contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

La disposizione di cui sopra non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno, presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione.

#### F. VEICOLO CON ATTESTAZIONE RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI TRE MESI

Il contratto viene assegnato alla massima penalizzazione prevista, salvo contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo; in questa ipotesi:

- se la stipula avviene entro un anno dalla scadenza del precedente contratto, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;
- se la stipula avviene dopo un anno dalla data di scadenza del precedente contratto, si applica la classe **5**.

#### G. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON POLIZZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di ingresso 5, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui alla lettera F del presente articolo.

#### H. VEICOLO IN PRECEDENZA ASSICURATO ALL'ESTERO

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 5, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### I. VEICOLO CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto è assegnato alla classe 5. In caso di appendice di cessione scaduta da più di tre mesi rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione deve essere integrata da dichiarazione del Contraente di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del documento; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 5. Senza questa dichiarazione il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista.

3) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito prevista dalla tabella di regole evolutive (Tabella 2),

a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considerano ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza del contratto e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi: durano** dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 <sup>o</sup> più sinistri
0	0	4	5	7
1	0	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	7	10
4	3	6	8	11
5	4	7	9	11
6	5	8	10	11
7	6	9	11	11
8	7	10	11	11
9	8	11	11	11
10	9	11	11	11
11	10	11	11	11

Tabella 2

4) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

5) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

6) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, con i conseguenti conguagli del premio.

7) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

8) In caso di sostituzione del contratto, è mantenuta ferma la scadenza

annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

9) Il cambio del veicolo assicurato con un altro dà luogo alla sostituzione del contratto purché venga ceduta la proprietà del primo o in caso di consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, se acquistato nuovo od usato, della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.

10) Nel caso di stipula di nuovo contratto a copertura di:

- veicolo ritrovato successivamente al furto dello stesso, dopo che il proprietario si sia già avvalso della facoltà di beneficiare su altro nuovo contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto;
  - veicolo consegnato in conto vendita, ma non alienato.
- la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 5.

## Bonus/Malus con franchigia autocarri

(valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, autotreni autoarticolati, mezzi d'opera.

**Sul contratto va richiamata la clausola "B/MF")**

Questa formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato, l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta, il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale, a cui corrisponde un coefficiente di premio.

La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le condizioni di cui al presente articolo relative alla formula "Bonus/ Malus autocarri".

## Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus

(valida per motocarri trasporto cose, autocase. Sul contratto va richiamata la clausola "G")

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus".

2) Per l'applicazione della predetta maggiorazione, si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera;
- **periodi successivi:** durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

3) i predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone, per i quali l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

4) Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra, se dall'attestazione essa risulti dovuta.

5) Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

6) Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

7) In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'impresa entro la data di scadenza del contratto.

8) Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione del 25%.

9) L'Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

10) Nel caso in cui venga riaperto un sinistro già eliminato come senza seguito, che se fosse stato apposta-

to a riserva avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura

del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

11) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, ove fosse stata rilasciata.

12) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del Proprietario assicurato (o il locatario, nel caso dei contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto, purché venga ceduta la proprietà del primo, o in caso di consegna in conto vendita, in ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto.

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti ai sinistri causati, offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

## Premio Fisso

(valida per autobus, macchine operatrici carrelli e macchine agricole.

**Sul contratto va richiamata la clausola "PF")**

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

## Bonus/Malus per ciclomotori e motocicli

(valida per ciclomotori e motocicli uso privato e per ciclomotori trasporto cose.

**Sul contratto va richiamata la clausola "H")**

1) La formula tariffaria di questa assicurazione prevede che il premio venga aumentato ad ogni sinistro causato o, al contrario, diminuito nel caso di assenza di incidenti. Il meccanismo tariffario si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella tabella 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
0	0,80
1	0,85
2	0,90
3	0,95
4	1,00
5	1,10
6	1,20
7	1,30
8	1,40
9	1,75
10	2,00

Tabella1

2) La classe di merito di primo ingresso viene determinata secondo i criteri che seguono:

#### A. VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA

- **ciclomotori:** classe **6**, se l'acquisto del veicolo nuovo è avvenuto da non oltre un mese e il Contraente esibisce la documentazione giustificativa;
- **ciclomotori:** classe **10**, se l'acquisto del veicolo nuovo è avvenuto da oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di acquisto antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'acquisto; tale integrazione consente di assegnare il contratto alla classe di ingresso **6**. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

- **motocicli:** rispettivamente fino a 150 cc. classe **5**, oltre 150 cc. classe **6**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre un mese e il Contraente esibisce la documentazione giustificativa;

- **motocicli:** classe **10**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di immatricolazione antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'acquisto; tale integrazione consente di assegnare il contratto alle rispettive classi d'ingresso. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

#### B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL P.R.A.

- **ciclomotori:** classe **6**, se l'acquisto del veicolo usato è avvenuto da non oltre un mese e il Contraente esibisce la documentazione giustificativa;
- **ciclomotori:** classe **10**, se l'acquisto del veicolo usato è avvenuto da oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di acquisto di ciclomotore usato antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'acquisto; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe d'ingresso **5**. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

- **motocicli:** rispettivamente fino a 150 cc. classe **5**, oltre 150 cc. classe **6**, se la voltura è avvenuta da non oltre un mese e il Contraente esibisce la documentazione giustificativa;

- **motocicli:** classe **10**, se la voltura è avvenuta da oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di voltura antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'acquisto; tale integrazione consente di assegnare il contratto alle rispettive classi d'ingresso. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

#### C. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe d'ingresso viene determinata considerando i dati relativi alla pregressa sinistrosità, contenuti nella attestazione dello stato del rischio, come riportato negli schemi che seguono.

Per tutti i casi riportati nelle tabelle di cui sopra, nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri, vanno considerati anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva.

CICLOMOTORE PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA COMPAGNIA	CLASSE
1 sinistro ultimi 4 anni	8
2 o più sinistri ultimi 4 anni	9
0 sinistri ultimi 4 anni	5
Altri casi	6
Senza attestato	10

MOTOCICLO FINO A 150 cc. ASSICURATO CON ALTRA COMPAGNIA	CLASSE
1 sinistro ultimi 3 anni	8
2 o più sinistri ultimi 3 anni	9
0 sinistri ultimi 3 anni	4
Altri casi	5
Senza attestato	10

MOTOCICLO OLTRE 150 cc. ASSICURATO CON ALTRA COMPAGNIA	CLASSE
1 sinistro ultimi 3 anni	8
2 o più sinistri ultimi 3 anni	9
0 sinistri ultimi 3 anni	5
Altri casi	6
Senza attestato	10

#### D. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRIVO DI ATTESTAZIONE

Il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista. Tale penalizzazione è soggetta a revisione, qualora il Contraente sia in grado di consegnare l'attestazione entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in questa ipotesi, l'eventuale differenza di premio a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

La disposizione di cui sopra non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione.

#### E. VEICOLO CON ATTESTAZIONE RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI TRE MESI

Il contratto viene assegnato alla classe di massima penalizzazione prevista, salvo contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo; in questa ipotesi:

- se la stipula avviene entro un anno dalla scadenza del precedente contratto, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;

— se la stipula avviene dopo un anno dalla data di scadenza del precedente contratto, si applica la classe d'ingresso rispettivamente prevista per ciclomotori e motocicli.

#### E VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON POLIZZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di ingresso rispettivamente prevista per ciclomotori e motocicli con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui alla lettera E del presente articolo.

#### G. VEICOLO IN PRECEDENZA ASSICURATO ALL'ESTERO

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe d'ingresso rispettivamente prevista per ciclomotori e motocicli, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### H. VEICOLO CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto è assegnato alla classe d'ingresso rispettivamente prevista per ciclomotori e motocicli. In caso di appendice di cessione scaduta da più di tre mesi rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da dichiarazione del Contraente di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del documento; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe d'ingresso rispettivamente prevista per ciclomotori e motocicli. Senza questa dichiarazione il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista.

**3)** Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito prevista dalla tabella di regole evolutive (Tabella 2 e 3), a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considerano ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina tre mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Sinistri passivi avvenuti nell'ultimo periodo di osservazione	Conseguenze
Nessun sinistro	Migliora di 1 classe fino al raggiungimento della classe 0
1 sinistro	Peggiora di 4 classi fino al raggiungimento della classe 10
2 sinistri	Peggiora di 6 classi fino al raggiungimento della classe 10
3 o più sinistri	Peggiora di 8 classi fino al raggiungimento della classe 10

Tabella 2- ciclomotori

Sinistri passivi avvenuti nell'ultimo periodo di osservazione	Conseguenze
Nessun sinistro	Migliora di 1 classe fino al raggiungimento della classe 0
1 sinistro	Peggiora di 3 classi fino al raggiungimento della classe 10
2 sinistri	Peggiora di 5 classi fino al raggiungimento della classe 10
3 o più sinistri	Peggiora di 7 classi fino al raggiungimento della classe 10

Tabella 3-motocicli

**4)** L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

**5)** Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

**6)** Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

**7)** È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

**8)** In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

**9)** Il cambio del veicolo assicurato con un altro dà luogo alla sostituzione del contratto, purché venga ceduta la proprietà del primo

o in caso di consegna in conto vendita.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, se acquistato nuovo od usato, della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.

**10) Nel caso di stipula di nuovo contratto a copertura di:**

- veicolo ritrovato successivamente al furto dello stesso, dopo che il proprietario si sia già avvalso della facoltà di beneficiare su altro nuovo contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto
- veicolo consegnato in conto vendita, ma non alienato la nuova polizza è assegnata alla classe d'ingresso rispettivamente prevista per ciclomotori e motocicli.

## **Bonus/Malus con franchigia ciclomotori e motocicli**

(valida per ciclomotori e motocicli uso privato e per ciclomotori trasporto cose.

**Sul contratto va richiamata la clausola "BMC")**

Questa formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato: l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri: la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale, a cui corrisponde il coefficiente di premio.

La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le condizioni "Bonus/Malus" per ciclomotori e motocicli ad uso privato e ciclomotori trasporto cose.

## **Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo**

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà:

### **a) Sostituzione con altro veicolo di sua proprietà**

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

### **b) Cessione del contratto**

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente

alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

### **c) Risoluzione del contratto**

Quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve senza restituzione del premio, dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento di premio, l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

## **Art. 10 - Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto**

### **a) Sospensione**

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione all'impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice, che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, l'impresa non procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

La sospensione non è prevista nel caso di furto o rapina del veicolo, in quanto l'impresa continua ad essere esposta ai rischi derivanti dalla circolazione del veicolo stesso. Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a far data dalla richiesta all'impresa della cessazione del rischio.

L'impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

#### b) **Riattivazione**

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente per lo stesso o altro veicolo - invariato il Proprietario assicurato - purché del medesimo tipo e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione, eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- dell'applicazione della tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

### **Art. 11 - Risoluzione del contratto per il furto o rapina del veicolo**

In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

### **Art. 12 - Cessazione di rischio per distruzione o esportazione e demolizione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di:

- distruzione o esportazione** definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- demolizione** del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

### **Art. 13 - Attestazione dello stato del rischio**

Alla scadenza annuale del contratto, l'impresa deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio nel corso del quinquennio in parola sia stato assicurato presso altra impresa. Per sinistri verificatisi si intendono i sinistri pagati o i sinistri posti a riserva, (distinti in riservati a persone e riservati a cose);
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa "delegataria".

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

### **Art. 14 - Modalità per la denuncia dei sinistri.**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi di tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

### **Art. 15 - Gestione delle vertenze**

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o i tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penali.

### **Art. 16 - Pagamento del premio**

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa, che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il punto vendita cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare (i certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

### **Art. 17 - Adeguamento del premio**

Al momento del rinnovo del contratto l'impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Alfine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra Compagnia, l'impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### **Art. 18 - Rinnovo del contratto**

Salvo quanto previsto dall'art. 17, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

### **Art. 19 - Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è

competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

### **Art. 20 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio**

Ferme le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

### **Art. 21 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

### **Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.